

# Gli enigmi della *provocatio ad populum*

di Nicolò Spadavecchia

La *provocatio ad populum* è ripetutamente citata dagli autori antichi come una fondamentale tutela del cittadino romano contro gli abusi di potere, come un limite all'arbitrio dei magistrati della *civitas*: essa affiora come uno dei principali *praesidia libertatis* nelle narrazioni storiografiche sui primi secoli della storia di Roma e nelle opere ciceroniane; tuttavia la comprensione della sua natura e della sua evoluzione storica sembra per diversi aspetti negata<sup>1</sup>. Il materiale in nostro possesso, infatti, tardo e asistematico, necessita di un delicatissimo lavoro critico, esegetico e congetturale: la presenza di vistose lacune nel quadro tracciato dalle nostre fonti ha portato i maggiori studiosi di storia politica e di diritto penale romani a formulare su questo istituto teorie disparate e spesso inconciliabili. Che cosa era esattamente la *provocatio ad populum*? la facoltà, riservata ai cittadini maschi adulti, di chiedere che sentenze giudiziarie già emesse dalle autorità fossero sottoposte alla ratifica dei comizi popolari, come sostenuto dal Mommsen? oppure un rimedio alla coercizione esercitata dai detentori di *imperium*, come teorizzato nel corso del Novecento dal Brecht, dal Kunkel e da altri studiosi? un diritto conquistato col sorgere del tribunato della plebe (Humbert) o un'autodifesa delle classi dominanti (Amirante)? un istituto che rimontava agli albori di Roma (Grosso) o un macroscopico esempio di retrodatazione operata degli annalisti tardo-repubblicani (Cloud)? Del resto, queste svariate letture della *provocatio* si inscrivono nel più ampio e complesso dibattito sull'amministrazione della giustizia criminale durante la prima fase della Repubblica romana: il sistema si poggiava su una vastissima competenza dei comizi (ancora Mommsen) o su una maggiore indipendenza del magistrato e del suo *consilium* (Kunkel e più recentemente Mantovani)?

Dinanzi all'estrema difficoltà di raggiungere dei risultati incontrovertibili, merita di essere sottolineata e discussa l'organica trattazione della *provocatio ad populum* offerta nel recente volume *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana* di Elena Tassi Scandone, la quale, da attenta esploratrice dei rapporti fra religione e diritto pubblico e

N. Spadavecchia, Università di Bari: nicolomolfetta86@alice.it

1. A proposito di E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, Jovene, Napoli 2008, pp. xvi-384 (“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Sapienza Università di Roma”, 24).

criminale nel mondo romano, ha discusso e sistemato un'enorme quantità di studi precedenti e riavviato il dibattito con grande indipendenza intellettuale. Punto di partenza della sua ricostruzione non sono le narrazioni delle singole *provocationes* a noi note (non molte per la verità, e certo tramandate solo perché sensazionali sotto taluni aspetti), bensì le testimonianze relative al contenuto delle leggi *de provocatione* rogate nel corso dei secoli.

Il capitolo iniziale della monografia, interamente dedicato alla storia delle ricerche compiute dalla fine dell'Ottocento ad oggi, è corredata da una disamina delle tante questioni ancora irrisolte (i rapporti della *provocatio* con la *iurisdictio*, con la *coercitio*, con l'*imperium*) o finora trascurate (i legami tra *provocatio* e *ius augurium*, riguardo ai quali l'autrice afferma orgogliosamente il proprio spirito pionieristico). Il seguito del volume, in ottemperanza al metodo di analisi prescelto, risulta suddiviso in modo netto fra le trattazioni delle singole *leges*: la *lex de provocatione* di Valerio Publicola del 509 a.C., «ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem verberaret aut necare vellet» (capitoli secondo, terzo e quarto, dedicati rispettivamente alla storicità del provvedimento, al suo contenuto, alla natura della *provocatio*); le *leges* «de capite civis nisi comitiis centuriatis ne ferunto», «ab omni iudicio poenaque provocari licere» e «de homine indemnato» nelle XII Tavole (capitolo quinto); la *lex Valeria Horatia* del 449, «ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet» (capitolo sesto, nel quale trova spazio anche l'analisi del *plebiscitum Duillium* dello stesso anno e di contenuto simile); la *lex de provocatione* rogata nel 300 da Valerio Corvo, che vietò «eum qui provocasset virgis caedi securique necari» (capitolo settimo). L'ultima parte del libro è invece riservata al legame fra *provocatio* e diritto augurale. Non è semplice sintetizzare le conclusioni cui l'autrice perviene nel corso di un lavoro tanto complesso: sembra pertanto opportuno procedere ad una schematizzazione dei punti salienti dell'opera.

Il primo dato di rilievo è il seguente: l'autrice, contrariamente a numerosi studiosi del Novecento, ritiene che le testimonianze sulla *lex Valeria Publicola* del 509 e sulla *lex Valeria Horatia* del 449 siano storicamente attendibili. La prima legge *de provocatione*, descritta dalle fonti superstiti come una garanzia contro *verbera* e *nex*, è stata spesso considerata un mero doppione leggendario della *lex Valeria Corvi* del 300, riguardante *virgae* e *secures*; l'autrice reagisce a questa teoria con una complessa analisi lessicale sulle testimonianze giuridiche antiche, al termine della quale ella individua una profonda differenza di contenuti fra le due leggi. Mentre l'espressione *virgis caedere securique necare* designa il supplizio cruento della decapitazione compiuto da consoli e dittatori in qualità di comandanti militari, al contrario i verbi *verberare* e *necare*, usati in senso assoluto, alluderebbero ad altre forme di uccisione previste per i cittadini giudicati colpevoli di reati capitali, cioè la fustigazione letale e vari tipi di supplizio privi di spargimento di sangue (per inedia, disidratazione, rogo). Solo queste ultime pene, secondo l'autrice, sarebbero state sottoposte a *provocatio* fin dai tempi di Valerio Publicola, la cui legge non avrebbe invece riguardato l'impiego delle scuri da parte dei detentori di *imperium*: non a caso, sottolinea l'autrice, il fatto che lo stesso Publicola abbia tolto le scuri dai fasci consolari all'interno del pomerio è

considerato dalla maggioranza delle fonti precedente (e dunque del tutto indipendente) rispetto alla rogazione della sua legge *de provocatione*. Allo stesso modo, secondo l'autrice, l'autenticità della *lex Valeria Horatia* non sarebbe smentita dal fatto che la dittatura *sine provocatione* le sia a lungo sopravvissuta: questa legge avrebbe effettivamente depenalizzato l'uccisione di chi avesse creato magistrati non soggetti alla *provocatio*, ma non avrebbe riguardato la nomina dei dittatori, giacché durante la Repubblica romana essi, come sostenuto già dal Mommsen e come confermato dalle ricerche linguistiche dell'autrice, non erano *creati* in senso proprio, bensì *dicti*.

Secondo punto di grande importanza: in Roma antica la facoltà di *provocare ad populum* sarebbe stata riservata esclusivamente ai *cives* già condannati in sede giudiziaria, non alle vittime di atti di coercizione; la *provocatio* andrebbe dunque definita come la richiesta di un processo popolare di secondo grado. È questa la conclusione, sotto molti aspetti dissonante rispetto alle teorie formulate negli ultimi decenni, cui l'autrice approda dopo aver analizzato il dettato della *lex Valeria* del 509 e averlo confrontato con diverse altre testimonianze variamente commentate (e talvolta criticate) dagli studiosi moderni, come quelle di Cicerone, *De legibus* 3, 27; Livio 3, 33, 8-10; Pomponio in *Digesta* 1, 2, 2, 16. Secondo l'autrice il diritto alla *provocatio ad populum* sarebbe stato riconosciuto ai condannati a morte per *perduellio* già durante la prima età monarchica (l'epoca dei re latini, non assoluti bensì *primi inter pares*), per poi decadere sotto i sovrani etruschi; con la fine della monarchia la legge *de provocatione* di Publicola avrebbe ripreso ed ampliato la norma arcaica, applicandola alla giurisdizione capitale dei consoli repubblicani, da loro esercitata, tra l'altro, solo in specifiche materie stabilite per legge (*iussu populi*). La *provocatio*, dunque, non sarebbe stata un rimedio politico alla coercizione, simile all'*appellatio* ai tribuni della plebe, ma un istituto giuridico espressamente previsto per singole fattispecie di reato, e a partire dalle XII Tavole applicabile anche contro l'irrogazione di multe che eccedessero un limite massimo (sebbene mai esteso, a detta dell'autrice, alle sanzioni capitali disposte dai tribuni della plebe per lesione della loro *sacrosanctitas*). Dopo aver presentato al lettore questo assunto teorico, l'autrice lo fortifica analizzando alcune *provocationes* a noi note: quella di Marco Orazio, condannato a morte dai *duumviri perduellionis* nominati da re Tullo Ostilio; quella di Fabio Rulliano, condannato per insubordinazione dal dittatore Papirio nel 325; quella di un plebeo ignoto, il cui arresto è ordinato nel 495 dal console Claudio e interpretato dall'autrice come conseguenza di un *iudicium de credita pecunia* piuttosto che come misura coercitiva adottata durante la leva militare; infine quelle di Volerone Publilio e Appio Claudio, provocanti sicuramente contro atti di *coërcitio* (il primo nel 475, il secondo nel 449), ma rimasti significativamente inascoltati.

Terza teorizzazione notevole formulata nel corso della monografia: il celebre preceppo «*de capite civis nisi comitiis centuriatis ne ferunto*» che Cicerone attribuisce alle XII Tavole (e della cui sostanziale genuinità l'autrice non ritiene si possa dubitare) non implicherebbe che a Roma i giudizi capitali su singoli imputati spettassero in via esclusiva al comizio centuriato, bensì che esso godesse della prerogativa di produrre leggi in materia di crimini capitali, come sostenuto già in

passato (Pugliese, Albanese) e come un’ulteriore ricerca linguistica dell’autrice, condotta stavolta sugli impieghi tecnici del verbo *ferre*, confermerebbe. Secondo le conclusioni dell’autrice, il *concilium plebis* avrebbe pertanto mantenuto, anche dopo l’entrata in vigore del codice decemvirale, la facoltà di giudicare cittadini accusati di crimini capitali contro i plebei: in questa stessa ottica l’autrice attribuisce al *plebiscitum Duillium* lo scopo precipuo di sottrarre al *concilium plebis*, in via del tutto eccezionale, il giudizio sui tribuni accusati di aver violato la *lex Valeria Horatia*.

Quarto punto in evidenza, forse il più rimarchevole per la novità dell’appuccio e le suggestioni che produce: i fondamenti della *provocatio ad populum*, istituto risalente, nella sua forma primitiva, alle origini monarchiche della *civitas* romana, sarebbero in primo luogo religiosi. La testimonianza offerta da Cicerone in *De re publica* 2, 54, laddove si sottolinea che i libri pontificali e augurali contenevano dei riferimenti alle più arcaiche applicazioni della *provocatio*, inserita in un contesto più ampio induce l’autrice ad ipotizzare che in Roma antica i sacerdoti fossero investiti di un vero controllo sulla *provocatio ad populum*: i pontefici sarebbero stati i depositari della sua teoria giuridica, mentre gli auguri avrebbero goduto della fondamentale prerogativa di ratificare i singoli giudizi popolari d’appello; il loro responso finale, attestato da Festo riguardo a Marco Orazio (s.v. *Sororium tigillum*: «liberatus omni noxia sceleris est auguriis adprobantibus»), sarebbe stato indispensabile perché l’assoluzione di un imputato ad opera dei comizi fosse considerata conforme al volere divino. L’esistenza di un legame strettissimo fra *provocatio* e augurato sarebbe inoltre confermata dal fatto che l’estensione del *ius provocationis* operata dalla terza *lex Valeria* coincise cronologicamente con una radicale riforma del collegio augurale: essa non solo consentì ai plebei l’accesso a questo sacerdozio, ma conferì loro anche la maggioranza assoluta dei seggi, e di conseguenza (aggiunge l’autrice) il pieno controllo sugli eventuali abusi da parte dei magistrati. Secondo l’autrice, infatti, la punizione di coloro che avessero eseguito condanne senza rispettare la *provocatio*, ermeticamente definiti da Livio come responsabili di un *improbe factum*, avrebbe potuto scaturire solo da un responso degli auguri: la pena prevista per i colpevoli non sarebbe stata l’esecuzione capitale, né la consacrazione, né la nota censoria, bensì l’abdicazione forzata e immediata alla propria carica, vale a dire la stessa sanzione riservata ai magistrati che non avessero ottenuto la loro potestà in ottemperanza a tutte le norme religiose.

Come risulta dallo scarno riassunto che abbiamo fin qui tracciato, l’autrice di *Leges Valeriae de provocatione* pone al centro delle proprie ricostruzioni una minuziosa analisi dei testi antichi, attribuendo massimo rilievo ai dati relativi alle fasi più arcaiche della storia romana. La sostanziale attendibilità e coerenza della tradizione, in passato negata recisamente da diversi studiosi (da ultimi Magdelain, Cloud), ma progressivamente riaffermata negli ultimi tempi (Santalucia), viene teorizzata con convinzione dall’autrice, il cui sforzo di inquadrare tutto il materiale disponibile in un sistema armonico emerge chiaramente nel corso dell’opera. Non si può negare che tale metodo, se supportato da un’adeguata esegetica dei testi e da un’ampia visione d’insieme, porti spesso a dei risultati solidi, talvolta convincenti.

Si ha tuttavia l'impressione che l'autrice sorvoli su alcuni nodi problematici connessi allo stato delle nostre fonti: colpisce ad esempio che ella, attribuendo importanza centrale al racconto liviano del processo ad Orazio, non dedichi nemmeno una citazione in nota al resoconto di Dionigi di Alicarnasso, fondamentalmente diverso da quello di Livio perché privo di riferimenti sia ai *duumviri* che alla *provocatio*; d'altronde, la scelta di riconoscere piena dignità storiografica a delle narrazioni posteriori anche di sei secoli rispetto ai fatti raccontati può condurre a formulazioni audaci, come la collocazione del primo riconoscimento legislativo dei diritti civili (e dunque della prima definizione di un *populus* sovrano) in un'età di fatto avvolta nel mito, quella della monarchia latina.

Sebbene questo atteggiamento fiducioso nei confronti della tradizione antica sia discutibile (Livio stesso definisce «*res cum vetustate nimia obscurae*» gli avvenimenti precedenti all'incendio gallico del 390), sarebbe fuori luogo in questa sede discostarci dall'approccio praticato dall'autrice: ci si limiterà pertanto ad evidenziare delle contraddizioni (almeno apparenti) fra le sue conclusioni ed alcune testimonianze superstiti, partendo proprio dalla definizione della natura della *provocatio* da lei fornita. La teoria dell'autrice è notevole tanto per la complessità dell'analisi testuale, quanto per l'originale rilettura di ipotesi formulate in passato (ad esempio quella del Mantovani sulla risalente incidenza dei *iussa populi* in diritto penale); tuttavia non convince appieno il principio dell'inapplicabilità della *provocatio* alla coercizione, ripetutamente affermato dall'autrice nel corso dell'opera ma difficilmente sostenibile dinanzi ad alcune delle informazioni tramandateci. In *Ab Urbe condita* 2, 29, infatti, la protesta di un plebeo renitente alla leva del 494, che riesce con il sostegno della folla a respingere un littore e ad impedire l'applicazione di misure coercitive ai suoi danni, è riferita dal personaggio di Appio Claudio proprio all'istituto della *provocatio* («*id aede malum ex provocatione natum; quippe minas esse consulum, non imperium, ubi ad eos qui una peccaverint provocare liceat*»); anzi, stando alle parole che Livio attribuisce ad Appio, il ricorso del Senato ad una magistratura *sine provocatione* come la dittatura ha come scopo primario quello di rendere inappellabili gli atti di coercizione da attuare durante le operazioni di leva. Una conferma di ciò arriva dal racconto liviano dell'arruolamento indetto dai decemviri (3, 41, 7): «*Iuniores, cum sine provocatione imperium esset, ad nomina respondent*». Non sembra pertanto plausibile escludere la *provocatio* dall'ambito di repressione tradizionalmente definito come *coercitio*.

Come abbiamo già esposto in precedenza, l'autrice ritiene che l'espressione *ferri de capite* indichi la rogazione di nuove leggi riguardanti la pena di morte: questa interpretazione del verbo *ferre*, plausibilissima sul piano lessicale, sembra trovare solidi agganci nelle opere di Cicerone, e non viene affatto lesa da quanto leggiamo nei manoscritti di *De legibus* 3, 44: «(maiores) ferri de singulis nisi centuriatis comitiis noluerunt». Infatti, questa affermazione riportata dai codici, che privata del suo contesto sembrerebbe riferire il verbo *ferre* all'ambito giudiziario piuttosto che legislativo, si rivela il risultato di una confusione tra la legge *de capite civis* e quella *de privilegiis*, entrambe citate da Cicerone in questo stesso brano; dalla notazione che troviamo alcuni righi più tardi («neque tributa capititis comitia

rata esse posse neque ulla privilegii») emerge chiaramente che laddove i copisti hanno scritto *ferri de singulis* bisogna leggere *ferri de capite*. Accogliere questa congettura, avanzata dal Mommsen in *Fontes iuris Romani antiqui* (ma purtroppo non registrata negli apparati delle principali edizioni critiche del trattato di Cicerone), significa fortificare la teoria dell'autrice; stupisce, pertanto, che ella sottoponga a critica la correzione mommseniana, avventurandosi in un disperato tentativo di salvare sia le proprie conclusioni che il dettato dei codici, e fornendo una traduzione di *De legibus* 3, 44 che è non solo grammaticalmente astrusa («non vollero che leggi eccezionali fossero presentate nemmeno dinanzi ai comizi centuriati»), ma anche incoerente con il periodo successivo (nel quale Cicerone, ricorrendo ad un categorico *enim*, esalta la maggiore affidabilità dell'assemblea centuriata rispetto a quella delle tribù).

Ammettere che le XII Tavole abbiano riservato ai soli comizi centuriati la legislazione sui reati capitali non implica di per sé la conseguenza tratta dall'autrice, secondo la quale l'assemblea delle centurie non sarebbe stata l'unica autorizzata dal codice decemvirale ad emettere condanne a morte. Questa ipotesi, infatti, è esplicitamente contraddetta dalle affermazioni contenute in almeno altri due passi ciceroniani. Il primo di essi, *Pro Sestio* 73, sebbene citato dall'autrice per sottolineare l'appartenenza del verbo *ferre* all'ambito legislativo e non giudiziario, di fatto coincide perfettamente con la teoria tradizionale, secondo cui «de capite non modo ferri sed ne iudicari quidem posse nisi comitiis centuriatis»; mentre nel secondo brano, *De re publica* 2, 61, leggiamo che il decemviro Gaio Giulio, nel farsi accusatore di un imputato in un processo comiziale, si attenne a quella legge «quae de capite civis Romani nisi comitiis centuriatis statui vetaret». Non sembra che in questo contesto il verbo *statui* possa essere riferito all'attività legislativa, né pare fondato il tentativo di giustificazione compiuto dall'autrice: ella, riprendendo un'interpretazione avanzata nell'Ottocento dallo Zumpt, arriva a sostenere che quella citata da Cicerone in questo passo sia la *lex Valeria* del 509, e non la norma decemvirale *de capite civis* da lui richiamata altrove; la motivazione fornita dall'autrice è la seguente: se, come narra Livio 3, 34, 6-7, l'approvazione delle prime leggi del codice avvenne solo allo scadere del primo decemvirato, cioè nel momento in cui Giulio depose la sua carica, è impossibile che egli da decemviro abbia professato rispetto per una legge *de capite civis* non ancora in vigore. Tale lettura, però, non può essere accolta come valida: Giulio, infatti, stando alla narrazione tracciata da Cicerone nello stesso brano del *De re publica* che qui ci interessa, sarebbe stato eletto non nel primo decemvirato (come sostenuto invece da Livio), bensì nel secondo, dopo l'entra- ta in vigore delle prime dieci tavole del codice («cum X tabulas summa legum aequitate prudentiaque conscripsissent, in annum posterum decemviros alios subrogaverunt [...] quo tamen e collegio laus est illa eximia Gai Iulii»); giusta o sbagliata che sia la versione di Cicerone, il senso delle sue parole deve essere spiegato partendo dalla cronologia da lui stesso delineata, e non da quella, profondamente differente, che troviamo nelle *Historiae* liviane. Non è possibile, in conclusione, sostenere la competenza capitale del *concilium plebis* in età post-decemvirale senza mettere in dubbio la sostanziale attendibilità dei dati cicero-

niani, soluzione, quest'ultima, non nuova negli studi di diritto penale romano (Guarino, Venturini) ma non praticata in *Leges Valeriae de provocatione*.

L'ipotesi, sostenuta dall'autrice, della fondamentale diversità esistente fra i concetti di *verberare* e *necare*, da un lato, e quello di *virgis caedere securique percutere*, dall'altro, in passato già prospettata (Thomas) ma scartata come inattendibile (Humbert), è effettivamente minata dalla presenza, nelle fonti superstite, di passi che presentano un uso praticamente sinonimico delle espressioni in questione: questo avviene nella descrizione del supplizio minacciato a Fabio Rulliano nel 325 (Livio 8, 33, 18-9: «*virgas et secures victoribus [...] intentari [...] quo ultra iram violentiamque eius excessuram fuisse quam ut verberaret necaretque?*»); nelle diverse versioni del processo ai Tusculani del 323 («*Polliae sententia fuit puberes uerberatos necari*» [Livio 8, 37, 11]; «*Polliae iudicaret oportere publice eos uerberatos securi percuti*» [Valerio Massimo 9, 10, 1]); e ancora nel parallelo tra la *lex Porcia* e la terza *lex Valeria* che troviamo in Livio 10, 9, 4-5 («*Porcia tamen lex [...] gravi poena, si quis verberasset necassetve civem Romanum, sanxit; Valeria lex cum eum qui provocasset virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam improbe factum adiecit*»). È bene sottolineare, ad ogni modo, che i brani appena citati non rientrano tra le fonti tecnico-giuridiche, e che l'impiego dei vocaboli potrebbe essere in questi casi approssimativo. Sulle conclusioni formulate dall'autrice sembra piuttosto pesare una contraddizione implicita: ella, infatti, da una parte nega che la *lex Valeria* del 509 riguardasse l'impiego delle *secures consolari*; dall'altra, però, nel corso del suo volume cede a riformulare la visione tradizionale secondo cui «era sufficiente verificare se il *magistratus creatus* avesse o meno le scuri nei fasci per stabilire se nei suoi confronti la *provocatio* fosse applicabile o meno». Forse la teoria dell'autrice si reggerebbe meglio se ella escludesse l'esistenza di un legame inscindibile fra la presenza/assenza delle scuri sui fasci e l'inappellabilità/appellabilità delle sentenze dei detentori di *imperium*. Una negazione di questo rapporto, certo impegnativa sul piano teorico, tuttavia non parrebbe assurda: basti considerare che, sebbene i membri del secondo decemvirato ritenessero l'innesto delle scuri una prerogativa della loro magistratura *sine provocatione*, questo loro assunto sembra presentato da Livio come una capziosità (3, 36, 4: «*nec attinuisse demi securem, cum sine prouocatione creati essent, interpretabantur*»).

Infine, bisogna aggiungere qualcosa in merito al controllo sacerdotale sulle operazioni di *provocatio*: l'autrice, come abbiamo visto in precedenza, sostiene che il collegio augurale godesse della prerogativa più importante, quella di accettare l'aderenza del voto popolare al *fas*; ella ipotizza, pertanto, che l'assenso finale degli auguri fosse decisivo nei giudizi conseguenti a *provocatio*, e di essi costituisse un aspetto peculiare. Sebbene questa teoria sia affascinante, grava su di essa il fatto che l'autrice, pur attribuendo anche in questo caso valore esemplare alla vicenda di Marco Orazio, ha perseverato nel trascurare la versione tramandata da Dionigi. In *Antiquitates Romanae* 3, 22, 6-8, infatti, lo storico di Alicarnasso si sofferma sull'attività sacerdotale che seguì l'assoluzione dell'imputato, fornendone una spiegazione precisa e molto diversa da quella prospettata dall'autrice: dopo il voto popolare re Tullo avrebbe convocato gli ἱεροφάντες, cioè i ποντίφικες (cfr.

2, 73, 1-3), e avrebbe ordinato loro di praticare nei confronti di Orazio dei riti di purificazione adeguati alla sua particolare situazione, cioè quelli previsti per gli omicidi involontari (*καθῆραι τὸν ἄνδρα οἴς νόμος τοὺς ἀκουσίους φόνους ἀγνίζεσθαι καθαρμοῖς*).